



# Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

## Modifica del 17 marzo 2017

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 2016<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 1 e 2 lett. g*

<sup>1</sup> Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.

<sup>2</sup> Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- g. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

*Art. 21 cpv. 1 lett. b e d, nonché 2 lett. b*

<sup>1</sup> Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all'imposta se:

- b. gestiscono uno stabilimento d'impresa nel Cantone;
- d. commerciano immobili siti nel Cantone.

<sup>2</sup> Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre assoggettate all'imposta se:

- b. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

<sup>1</sup> FF 2016 4757

<sup>2</sup> RS 642.14

*Art. 72x*<sup>3</sup> Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 marzo 2017

<sup>1</sup> I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 17 marzo 2017 degli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi 1 lettera d e 2 lettera b per la data di entrata in vigore di tale modifica.

<sup>2</sup> A partire da tale data, gli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi 1 lettera d e 2 lettera b sono direttamente applicabili laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

## II

Coordinamento della presente modifica con la legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia e la legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

### **1. Legge federale del 30 settembre 2016<sup>4</sup> sull'energia (allegato cifra II n. 4)**

*Art. 72v*<sup>5</sup> Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 30 settembre 2016

### **2. Legge federale del 16 dicembre 2016<sup>6</sup> sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (cifra I n. 2)**

*Art. 72w*<sup>7</sup> Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 16 dicembre 2016

<sup>3</sup> Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

<sup>4</sup> FF **2016** 6921

<sup>5</sup> Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

<sup>6</sup> FF **2016** 7963

<sup>7</sup> Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger

La segretaria: Martina Buol

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 luglio 2017<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019<sup>9</sup>.

16 agosto 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>8</sup> FF 2017 2139

<sup>9</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 10 agosto 2017.

